

ALLEGATO "C" ALL'ATTO RICEVUTO IL 12 APRILE 2023

REPERTORIO N° 19665, RACCOLTA N° 12114

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE MUSEO PINO VALENTI DA MELILLI".

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE MUSEO PINO VALENTI DA MELILLI", con sede in Melilli (SR) in via Dante Alighieri n° 1.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2 - DELEGAZIONI ED UFFICI

La Sede e gli Uffici della Fondazione saranno allocati nel territorio del Comune di Melilli, ove la Fondazione eserciterà in via principale e strumentale rispetto alle proprie finalità, l'attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 - SCOPI

La Fondazione viene costituita in memoria dell'artista Pino Valenti da Melilli, sotto l'egida dei suoi unici eredi, nelle persone della vedova signora Adele Polidori e dei figli signori Violante Valenti ed Alessandro Valenti ed ha come scopo la preservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico culturale dell'Artista attraverso l'esposizione museale delle sue Opere e delle collezioni e attraverso una più ampia opera di tutela del territorio e del patrimonio artistico culturale del Comune di Melilli, nonché attraverso la promozione di tutte le attività sociali, culturali, artistiche, turistico-conoscitive a beneficio della propria popolazione, l'organizzazione di manifestazioni ivi inclusa la promozione, valorizzazione e organizzazione del Carnevale storico melilliese, di convegni, la realizzazione di opere a connotato solidaristico-sociale, da perseguirsi anche attraverso la costituzione di poli culturali.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti finalizzati agli scopi di cui all'art. 3, la locazione di immobili da adibire all'attività istituzionale, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,



con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse.

ARTICOLO 5 - VIGILANZA

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e delle leggi collegate.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti Fondatori in sede di atto costitutivo, e, successivamente, da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi volontari del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e in particolare per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4) lettere e), f), g), h) ed i) nel rispetto della buona e prudente amministrazione e con l'ordinaria diligenza del "buon padre di famiglia".

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in primis



per il ripiano di eventuali perdite di gestione e, dopo l'integrale copertura delle perdite, anche per il potenziamento dell'attività della Fondazione, per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento della sua attività. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

ARTICOLO 9 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 10 - FONDATORE PROMOTORE

E' Fondatore Promotore il Comune di Melilli, che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

ARTICOLO 11 - PARTECIPANTI FONDATORI

Sono Partecipanti Fondatori i membri della famiglia dell'artista Pino Valenti da Melilli, segnatamente i suoi unici eredi, la vedova Adele Polidori, i figli Violante Valenti e Alessandro Valenti, che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

ARTICOLO 12 - PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 13 - PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre

Istituzioni aventi sede all'Estero.

ARTICOLO 14 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di 4/5 (quattro quinti) l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore e i Partecipanti Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Direttore Artistico;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dai partecipanti alla Fondazione di partecipazione e precisamente: a) tre membri vengono nominati dal Fondatore Promotore; b) due membri vengono nominati dai Partecipanti Fondatori a maggioranza dei consensi espressi mediante consultazione scritta. Nel momento in cui verranno ammessi nuovi Partecipanti alla Fondazione costoro concorreranno unitamente ai Partecipanti Fondatori a maggioranza dei consensi espressi mediante consultazione scritta alla nomina di uno dei due membri la cui nomina fino al momento dell'ingresso di nuovi partecipanti spetta ai soli Partecipanti Fondatori. In mancanza di Partecipanti Fondatori, i Partecipanti procederanno alla nomina di due membri sempre a maggioranza dei consensi espressi mediante consultazione scritta. Pertanto la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà sempre costituita da cinque membri. I membri del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and "FONDAZIONE" in the center. The signature is a cursive script that appears to read "M. M. M. M. M.".

eleggono a maggioranza il proprio Presidente, e restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a: 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria; 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina; 4) individuare le aree di attività della Fondazione; 5) eleggere, tra i propri membri, il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente; 6) nominare i componenti del Comitato Scientifico; 7) deliberare, con la presenza di almeno quattro quinti dei membri e con il voto favorevole di almeno tre quinti dei membri, le modifiche dallo Statuto; 8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; 9) deliberare con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; 10) nominare il Direttore Artistico della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico e disporre anche di altre figure dirigenziali; 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con avviso spedito tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di comprovata urgenza, almeno ventiquattro ore prima, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei membri. Anche in mancanza di formale convo-

cazione il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i suoi membri e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida con i 2/5 (due quinti) dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.


Il Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione dovrà intendersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA FONDAZIONE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo anche incarichi ad eventuali avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains text around its perimeter, which is partially obscured by the signature. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. G. G.' or similar.

Per la carica di Presidente è previsto un compenso che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento documentata da sua dichiarazione scritta il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 20 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilirà la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Direttore Artistico è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- delinea e suggerisce l'indirizzo artistico-culturale della Fondazione, attraverso una relazione periodica da proporsi al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale;
- valuta la coerenza delle iniziative con l'eredità artistico-culturale del Maestro Pino Valenti da Melilli;
- presiede il Comitato Scientifico.

Egli partecipa, senza diritto di voto, se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per la carica di Direttore Artistico è previsto un compenso che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Artistico. E'organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e comprovata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni o revoca. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 22 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore oltre a essere organo di controllo della fondazione è altresì organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione,

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Melilli.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

F.to: Carta Giuseppe nella qualità; Adele Polidori anche nella qualità; Violante Valenti; Rosario Cutrona; Giuseppe Immè; Arcangela Palmeri; Roberto Bramanti; Gabriele Massimiliano Ragusa; Corradino Giuseppe;
Alessandro Marino Notaio

12/04/2023



